

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1464</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

(a norma dell'articolo 121 della Costituzione)

Trasmessa il 12 gennaio 1973

Finanziamento degli enti di sviluppo regionali e copertura di oneri relativi al personale statale trasferito alle Regioni

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli Enti di sviluppo a carattere regionale, pluri-regionale e nazionale ed al loro finanziamento, gli oneri per la concessione di contributi a favore degli Enti di sviluppo regionali restano a carico del bilancio dello Stato.

### ART. 2.

Le somme anticipate dalle Regioni a statuto ordinario per la concessione di contributi agli Enti di sviluppo, relativi a 9/12, dell'anno finanziario 1972, sono rimborsati alle Regioni con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Regioni interessate.

### ART. 3.

A decorrere dall'anno finanziario 1973, le somme occorrenti al pagamento delle spese per il personale e per il funzionamento degli uffici trasferiti sono assegnate alle Regioni a statuto ordinario sulla base degli oneri effettivi da sostenere.

Tali somme sono detratte dal fondo comune, che successivamente viene ripartito secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.